

The Gleaner

Vol 5 (1967)



I Greci a Venezia e la loro posizione religiosa nel XV secolo (Studio su documenti veneziani)

Νικ. Γ. Μοσχονάς

doi: [10.12681/er.9433](https://doi.org/10.12681/er.9433)

Copyright © 2016, Νικ. Γ. Μοσχονάς



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

To cite this article:

Μοσχονάς Ν. Γ. (2016). I Greci a Venezia e la loro posizione religiosa nel XV secolo (Studio su documenti veneziani). *The Gleaner*, 5, 105–137. <https://doi.org/10.12681/er.9433>

I GRECI A VENEZIA E LA LORO POSIZIONE RELIGIOSA NEL XV° SECOLO

Studio su documenti veneziani

Στή μνήμη Ἰωάννου Βελούδου

La confraternita greca ortodossa, fondata verso la fine del XV sec. a Venezia dai Greci profughi in questa città, è stata oggetto di studio da parte di vari storici, sia indipendentemente, sia in relazione alla storia veneziana, e in particolare relativamente ai rapporti tra la Serenissima e i non veneti stabiliti nella città lagunare dall' una e gli eterodossi dall' altra.¹

1. Studio fondamentale su questa confraternita rimane quello di Ioannis Veludis, *Ἑλλήνων Ὁρθοδόξων Ἀποικία ἐν Βενετία*, edizione II, Venezia 1893 (cfr. Giovanni Veludo, *Cenni sulla Colonia Greca Orientale in Venezia*, in *Venezia e le sue Lagune*, vol. I, parte II, Appendici, Venezia 1847, pp. 78 ss.). Hanno trattato pure dell' argomento: Flaminio Cornelius, *Ecclesiae Venetae, Decas decima quinta* (=vol. XII), Venetiis 1749, pp. 357-382. Pietro Pompilio Rodotà, *Dell' origine, progresso, e stato presente del rito greco in Italia*, vol. III, In Roma 1763, pp. 220-226. Vettor Sandi, *Principi di storia civile della Repubblica di Venezia, dall' anno di N.S. 1700 sino all' anno 1767*, vol. III, In Venezia 1772, pp. 480-497. Ab. D. Cristoforo Tentori, *Saggio sulla storia civile, politica, ecclesiastica e sulla corografia e topografia degli stati della Repubblica di Ve-*

nezia, vol. II, In Venezia 1785, pp. 160-180 (in molti passi copia la soprascritta opera di V. Sandi). Bartolomeo Cecchetti, *La Repubblica di Venezia e la corte di Roma nei rapporti della religione*, vol. I, Venezia 1874, pp. 455-473. P. Pisani, *Les Chrétiens de rite oriental à Venise et dans les possessions vénitiennes (1439-1791)*, in «Revue d' Histoire et de Littérature Religieuses», vol. I (1896), pp. 201-224 (particolarmente pp. 203-208), e in italiano: *I Cristiani di rito orientale a Venezia e nei possedimenti veneziani (1439-1791)*, in «Ateneo Veneto», anno XX (1897), vol. I, fasc. 3, pp. 361-384 (a quest' ultima versione si riferiscono le note relative del presente lavoro). Deno John Geanakoplos, *Greek Scholars in Venice, Studies in the Dissemination of Greek Learning from Byzantium to Western Europe*, Cambridge, Massachusetts, 1962, pp. 53-70, e versione

Tutti quelli che si sono occupati della storia della confraternita greca di Venezia, si sono riferiti anche al tempo precedente alla sua fondazione, offrendo un' idea degli sforzi dei Greci, colà stabiliti, al fine di ottenere il diritto di esercitare liberamente i loro doveri religiosi secondo il proprio dogma. Quanto, però, fin' ora è stato scritto sull' argomento¹ presenta imperfettamente l' evoluzione dei fatti. Ed è proprio ad una presentazione migliore della questione che cerca di contribuire questa pubblicazione.

Sino alla fine del XIV sec. poco conosciamo sull' eventuale presenza stabile di Greci a Venezia. I primi Greci i quali si stabilirono in questa città erano, forse, artisti, che facevano parte della «diaspora», che, secondo certe opinioni, seguì alla crisi iconoclasta.²

greca (di Ch. G. Patrinelis): *Ἑλληνες Λόγιοι εἰς τὴν Βενετίαν, Μελέται ἐπὶ τῆς διαδόσεως τῶν Ἑλληνικῶν γραμμάτων ἀπὸ τοῦ Βυζαντίου εἰς τὴν δυτικὴν Εὐρώπην*, Atene 1965, pp. 57-72 (le note del presente lavoro si riferiscono all' edizione americana). Sophia A. Antoniadis, *Πορίσματα ἀπὸ τὴν μελέτην προχείρων διαχειριστικῶν βιβλίων τῶν ἐτῶν 1544-1547 καὶ 1549-1554 τῆς παλαιᾶς Κοινοῦτητος Βενετίας*, in «Πρακτικὰ τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν», vol. 33 (1958), pp. 466-487, e *Νέα στοιχεῖα ἀπὸ κατὰστιχα τῆς Ἑλληνικῆς Ἀδελφότητος Βενετίας* (16 αἰ.), in «Ἀφιέρωμα στὴ μνήμη τοῦ Μανόλη Τριανταφυλλίδη», Thessaloniki 1960, pp. 63-67. Vedi su un argomento affine il lavoro di Eleni E. Koukkou, *Ἡ ὀρθόδοξος Μονὴ εὐγενῶν Ἑλληνίδων Βενετίας* (1599-1829), Atene 1965 (cfr. particolarmente pp. 9-27).

1. Particolarmente: Fl. Cornelius, *op., cit.*, pp. 357 - 360. B. Cecchetti, *op., cit.*, pp. 458 - 460. I. Veludis, *op., cit.*, pp. 8 - 14. P. Pisani, *op.*

cit., pp. 364 - 366. D.J. Geanakoplos, *op., cit.*, pp. 61 - 63. E.E. Koukkou, *op., cit.*, pp. 9 - 13. Tra questi, B. Cecchetti si riferisce a molti documenti dell' Archivio di Stato di Venezia, mentre I. Veludis (*op. cit.*, p. 11) prometteva una futura pubblicazione di tali documenti; infatti nelle carte di I. Veludis, dell' Archivio della Confraternita Greca di Venezia (*Ἐγγραφα συλλογῆς Ἱ. Βελοῦδου*, busta B, fasc. 2), appartenente attualmente all' Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Post-Bizantini di Venezia, si trovano copie di documenti relativi. Studi più particolari su questo periodo: C. Th. Dimaras *Βενετία 1477, 1828*, *Ἀνένδοτα κείμενα*, in «Θησαυρίσματα», vol. I, (Venezia 1962), pp. 1 - 13. M.I. Manoussakas, *Ἡ πρώτη ἄδεια (1456) τῆς Βενετικῆς Γερουσίας γιὰ τὸ ναὸ τῶν Ἑλλήνων τῆς Βενετίας καὶ ὁ Καρδινάλιος Ἰσιδώρος*, in «Θησαυρίσματα», vol. I, (Venezia 1962), pp. 109 - 118.

2. F. Zanotto, *Pittura*, in *Venezia e le sue Lagune*, vol. I, parte

Con maggior sicurezza si può parlare del X e XI sec., epoca in cui artisti e artigiani greci vengono ufficialmente invitati a Venezia per soddisfare le tendenze artistiche della città.¹

Una nuova epoca comincia con l' inizio del XIII sec., quando Venezia, in progresso continuo, politico ed economico, attira da molte parti del mondo ellenico commercianti greci. Gli avvenimenti poi della IV Crociata e conseguentemente la dominazione veneziana su gran parte di territori greci («quartae partis et dimidiaie totius imperii Romaniae»), contribuirono a un collegamento più stretto tra l' elemento ellenico e la Dominante. Così nel 1271 (4 luglio), la Serenissima concede ai Greci, già stabiliti a Venezia e a quelli che colà vorrebbero stabilirsi, ampio salvocondotto.²

II, Venezia 1847, pp. 283 - 384 (vedi p. 285).

1. Sotto il doge Pietro Orseolo I (976 - 978), vengono invitati architetti greci, mentre il doge Domenico Selvo (1070 - 1084), il quale aveva creato tanti legami con Bizanzio (vedi Andrea Da Mosto, *I Dogi di Venezia nella vita pubblica e privata*, Milano 1960, pp. 53 - 54, e Roberto Cessi, *Venezia Ducale*, vol. II, parte I, Venezia 1965, p. 72), invita l' anno 1071 mosaicisti greci; vedi Carlo Ridolfi, *Le maraviglie dell' arte ovvero le vite degli illustri pittori Veneti e dello Stato* (herausgegeben von Detlev Freiherrn von Hadeln), parte I, Berlin 1914, pp. 29 - 30. F. Zanotto, *op. cit.*, p. 291. Così, secondo certi scrittori, nel XII sec., lavora nel Veneto il pittore greco Calojannis (Καλογιάννης), e all' inizio del secolo seguente, insegna, secondo una tradizione, la pittura a Venezia un altro pittore, pure greco, Teofane (Θεοφάνης); vedi Zanetti, *Della pittura veneziana e delle opere pubbliche de' Veneziani maestri, libri*

V, In Venezia 1771, p. 2 e nota 2. F. Zanotto, *op. cit.*, p. 287 e 290.

S. Romanin, *Storia documentata di Venezia*, vol. II, Venezia 1854, p. 279. Dell' esistenza di questo Teofane dubita Laudedeo Testi, *La storia della pittura veneziana*, parte I, Bergamo 1909, pp. 98 - 100, ammette però che artigiani greci abbiano lavorato in territorio veneto, contribuendo con la loro opera all'evoluzione dell' arte veneziana (*op. cit.*, p. 93). Cfr. Pompeo Molmenti, *La storia di Venezia nella vita privata*, edizione VII, parte I, Bergamo 1927, p. 344.

2. A.S.V. (=Archivio di Stato di Venezia), Maggior Consiglio-Deliberazioni, reg. n° 1 (*Liber Communis* I), c. 112r, e reg. n° 4 (*Liber Fractus*), c. 134r. Il documento viene citato da B. Cecchetti, *op. cit.*, p. 457 e nota 2. (dal *Liber Fractus*), e pubblicato da Roberto Cessi, *Deliberazioni del Maggior Consiglio di Venezia*, vol. II, Bologna 1931, p. 153 (numero del documento 60) dal *Liber Communis*.

Nel secolo seguente gli abitanti greci di Venezia aumentarono. Fattori principali quelli economici e politici: da una parte il commercio, dall'altra la dominazione veneziana su terre greche e il pericolo turco. Del resto durante questo periodo si nota la presenza a Venezia dei primi dotti greci.¹

Il XV sec. fu determinante per la fortuna del mondo ellenico. Alla caduta di Costantinopoli e delle altre parti dell'impero greco seguirono ondate di greci profughi che si riversarono sulle coste dell'Occidente, specie a Venezia, dove, secondo le testimonianze dei contemporanei, confluivano ogni giorno e da ogni parte dell'Oriente greco, persone che cercavano libertà. Questo fenomeno ebbe come conseguenza che i Greci di Venezia arrivarono in quel periodo alle quattro o cinque mila anime², mentre la popolazione intera della città contava sulle centocinquanta mila.³

Venezia viene così quasi trasformata in una città ellenica; la lingua dei profughi, lingua di persone dotte e di ricchi commercianti, domina tra i componenti dell'alta società, e nello stesso tempo giovani nobili si dedicano allo studio del greco, avendo per maestri dotti greci o ellenisti italiani.⁴ D'altronde i Greci

1. I. Veludis, *op. cit.*, p. 9. D. J. Geanakoplos, *op. cit.*, p. 27-28.

2. A.S.V., Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. n° 19, c. 145v (1479, 28 luglio). Il documento, è stato pubblicato da N. Jorga, *Cinci conferinte despre Venetia*, edizione II, Valenii-De-Munte 1926, pp. 220-221, n° VI. Cfr. I. Veludis, *op. cit.*, p. 12.

3. Sull'argomento vedi: B. Cecchetti, *Delle fonti della statistica negli Archivi di Venezia*, in «Atti dell'Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti», serie IV, tom. I (1871-1872), pp. 1031-1050 e pp. 1183-1219 (specialmente p. 1040). Aldo Contento, *Il censimento della popolazione sotto la Repubblica Veneta*, in «Nuovo Archivio Veneto», tom. XIX (1900), parte I, pp. 5-42,

parte II, pp. 227-240 e tom. XX (1900), parte I, pp. 5-96, parte II, pp. 171-235 (specialmente tom. XIX (1900), parte I, pp. 17-24). Sul numero dei Greci di Venezia e su quello di tutta la popolazione della città nei secoli XV e XVI vedi sommariamente in D. J. Geanakoplos *op. cit.*, p. 60 e nota 22.

4. S. Romanin, *op. cit.*, vol. IV, Venezia 1855, pp. 297 e 501. D.J. Geanakoplos, *op. cit.*, p. 69. Esperto conoscitore della lingua greca e possessore di una biblioteca notevole era il figlio stesso del doge Francesco Foscari, Giacomo; vedi S. Romanin, *op. cit.*, p. 297. A. Da Mosto, *op. cit.*, p. 171. Cfr. A.S.V., Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. n° 12, c. 175v.

di Venezia esercitando il commercio, o servendo sotto le armi della Serenissima, oppure solcando i mari su navi battenti il vessillo di San Marco, concorrono attivamente al progresso dell' economia e fanno sì che la Repubblica acquisti maggior splendore¹.

Ciò nonostante, il XV sec. offre esempi copiosi di tentativi da parte dei Greci di Venezia al fine di ottenere il diritto elementare della libertà dogmatica. In genere è stata accentuata la mitezza che caratterizzava il governo veneziano nei suoi rapporti con i forestieri che abitavano la città, dato che esso vedeva in questi un elemento fondamentale per l' economia del dominio². E in parte è vero; doveva però passare del tempo e dovevano verificarsi delle condizioni speciali, prima che essi venissero riconosciuti giuridicamente, giacchè essi non erano disposti a confessar la dottrina della Chiesa Romana.

E' noto che i Greci di Venezia assistevano molte volte alla Santa Messa ed altre sacre funzioni tenute da sacerdoti greci in varie chiese della città³. Da quello che segue, è facile capire che non si trattava di un privilegio di libertà religiosa di cui godevano i Greci, perchè essi esercitavano e partecipavano di nascosto e sotto la minaccia di esilio, a cose vietate dalle autorità politiche.

Così, all' inizio del XV sec., il sacerdote greco Michele, figlio di Cosma (Μιχάλης τοῦ Κοσμά), di Negroponte (Eubèa), e abitante in una casa nella calle della Pietà, presso la chiesa omonima, officia, in presenza di molti suoi connazionali, in rito ortodosso nella chiesa di San Giovanni in Bragora del sestier di Castello. Il fatto viene saputo dalle autorità le quali prendono delle misure restrittive: con il decreto del Consiglio dei Dieci, del 27 aprile 1412⁴, il caso viene rinviato all' *Inqui-*

1. I. Veludis, *op. cit.*, p. 20 ss.
D. J. Geanakoplos, *op. cit.*, pp. 55 - 57 e note 7 - 14.

2. B. Cecchetti, *La Repubblica di Venezia e la corte di Roma*, vol. I, pp. 455 - 457. P. Pisani, *op. cit.*, p. 363.

3. I. Veludis, *op. cit.*, pp. 10 - 11.

Giovanni Fabbris, *Professori e Scolari Greci all' Università di Padova*, in «Archivio Veneto», serie V, vol. XXX (1942), pp. 121 - 165 (particolarmente pp. 122 - 123).

4. Vedi documento n° 1. Cfr. B. Cecchetti, *op. cit.*, p. 458 e nota 1. I. Veludis, *op. cit.*, p. 11.

sitore sopra l'eresia, in modo che egli se ne occupi, e trovi i mezzi per vietare al sopraddetto prete di esercitare il culto divino secondo il rito greco. Il sacerdote viene condannato alla pena dell'esilio, la cui durata sarà determinata dall'Inquisitore stesso, inoltre vengono invitati i *Signori di Notte* a concorrere all'esecuzione di tale decisione¹. Si dichiara però espressamente, ed è un punto interessantissimo, che non si debba dar l'impressione che il divieto e la condanna sopraccennati provengano dalle autorità politiche, ma dall'Inquisitore, cioè da un magistrato ecclesiastico. Certo, il Consiglio dei Dieci, con un altro decreto di poco posteriore al primo (25 maggio 1412), tenendo conto della fede del prete e dei suoi antenati verso la Serenissima, come pure della situazione della sua famiglia (*quod habet quam plures filios*)², annulla la condanna di esilio, dandogli il permesso di soggiorno a Venezia; lo obbliga però a rinunciare all'esercizio dei sacri uffici e a cambiare abitazione — forse per la vicinanza degli altri Greci e della chiesa di San Giovanni in Bragora — sotto la pena d'esser confinato a vita³. Si aggiunge pure che nessuna grazia potrebbe essere concessa in caso di disobbedienza, se non con il voto favorevole generale di tutto il Consiglio. In fine, della nuova decisione viene informato l'Inquisitore sopra l'eresia, perché sia da lui eseguita.

Per la prima volta così lo Stato si oppone ufficialmente all'esercizio del rito ortodosso nella capitale. Lo scisma tra Occidente ed Oriente offriva la possibilità che i non uniti con Roma venissero considerati non semplicemente scismatici, ma eretici, e come tali non avessero diritto di culto libero⁴.

(1) L'istituzione dell'ufficio dei «Signori di Notte» (*Domini de Nocte*) si deve al dogado di Pietro Ziani (cfr. A. Da Mosto, *op. cit.*, pp. 78 - 82). A questi ufficiali veniva affidata la sorveglianza dell'ordine pubblico; ricercavano i rei di trasgressione alle leggi dello Stato ed applicavano a loro le relative pene (vedi P. Molmenti, *op. cit.*, pp. 88 e 97). La sorveglianza, poi, contro l'eresia era affidata ad un ufficio

speciale (*Inquisitio*), che era noto sotto il nome di «Santo Ufficio»; vedi S. Romanin, *op. cit.*, vol. II, Venezia 1854, pp. 252 - 254. Giuseppe Cappelletti, *Storia della Chiesa di Venezia dalla sua fondazione sino ai nostri giorni*, vol. I, Venezia 1849, pp. 645 ss.

(2) Si tratta di un sacerdote ortodosso!

(3) Documento n° II.

(4) Su certe misure contro il

Il divieto di cui si è detto, oltre al carattere personale, nel caso del prete Michele, aveva un significato più generico; faceva capire ai sacerdoti greci che, officiando a Venezia secondo il proprio rito, sarebbero stati considerati colpevoli ed in conseguenza puniti con la pena dell' esilio. Ciò nonostante, all' inizio dell' anno 1416, venne scoperto un altro sacerdote greco¹ che officiava, nei giorni festivi, in una casa privata dove andava, per ascoltare la messa, un grande numero di persone (*ubi fit concursus multarum personarum*). Alla nuova «trasgressione» segue un altro decreto del Consiglio dei Dieci (8 gennaio 1416)², secondo cui il sacerdote non dovrà più officiare sotto la pena di cinque anni d' esilio; in più si dichiara, senza sottintesi, che alla stessa pena incorrerebbe chiunque officiasse secondo il rito greco. Si lascia così intendere che i due casi già verificatisi non sono gli unici, e non saranno nemmeno gli ultimi. La pena poi dell' esilio si giustifica dato che la tolleranza del rito dei Greci scismatici da parte dello Stato non sarebbe altro che una offesa contro la «fede cattolica» e l' onore della Serenissima (*quod est evitandum tam pro cultu Dei et Fidei Catholice quam pro honore nostri Domini*).

Anche questa volta però la sola minaccia non portò l' esito che ci si aspettava. Prima che passassero cinque anni da quando venne emesso l' ultimo decreto del Consiglio dei Dieci, l' agosto dell' anno 1418 si scopre che nella casa d' un certo greco Demetrio Filomatis (*Δημήτριος, Δημήτρης Φιλομάτης*), un altro prete, Giovanni di Nauplia³, teneva le sacre funzioni in rito ortodosso, mentre quello stesso prete Michele, già minacciato d' esilio, continuava ad officiare, ora nella parrocchia di San Martino. Mancando

dogma ortodosso prese dalla Serenissima nel XV sec. vedi B. Cecchetti, *op. cit.*, p. 459, e P. Pisani, *op. cit.*, p. 365. Nel 1461, 15 luglio, si dichiarava ufficialmente relativamente a Creta: «in civitatibus et tota insula nostra, catholice officieretur, et perfidus ac scismaticus ritus Grecorum, si fieri posset, extirparetur...» (A. S.V., Consiglio dei Dieci, Parti

miste, reg. n° 16, c. 33r).

1. Nel documento relativo il nome di questo prete ha la forma *Assene*, mentre presso I. Veludis (*op. cit.*, p. 11) Ἀσάνης. E' probabile che sia una forma corrotta di Ἀρσένης > Ἀρσένιος.

2. Vedi documento n° III.

3. Nel documento *Neapoli Romanie*, Napoli di Romania, l' attuale Ναύπλιον.

però delle prove irrefutabili, il Consiglio dei Dieci si limita a dichiarare ai due preti che in nessun modo essi possono officiare, e a Filomatis che non deve permettere in futuro che a casa sua si tengano le sacre funzioni, altrimenti tutti e tre sarebbero stati condannati alla pena di cinque anni d' esilio, pena che sarebbe stata uguale per qualsiasi persona che avesse partecipato alle eventuali funzioni che si tenessero in quella casa¹.

E' interessante osservare che sinora le autorità politiche si limitano a fare solo delle minacce ; riconoscendo come dogma religioso dello Stato quello di Roma, sono però obbligate a prendere certe misure contro gli eterodossi Greci scismatici, mostrando contemporaneamente verso di loro una certa clemenza. In questo modo esse cercano di mostrarsi fedeli al dogma occidentale e conseguentemente di non eccitare il fanatismo del clero latino; nello stesso tempo di riuscire a non esser considerate come nemiche dell' elemento greco, che tanto contribuiva — come già si è detto — al progresso economico e civile della Repubblica.

Tuttavia, all' inizio dell' anno 1430 (14 febbraio), in conseguenza d' una nuova denuncia contro il noto prete Michele, il quale continuava a praticare l' esercizio dei sacri uffici in rito greco nella parrocchia di San Martino, il Consiglio dei Dieci decide di condannarlo alla pena d' esilio di cinque anni. Il prete viene obbligato ad allontanarsi da Venezia entro il mese successivo di marzo².

Il giorno seguente, 15 febbraio, un nuovo decreto dello stesso Consiglio proibisce di officiare a due altri preti greci, di cui l' uno chiamato Acacio Ataliotis Caloicio (sic)³ officiava in una casa privata presso la chiesa della Pietà, e l' altro, Giuseppe Perdicaris (Ἰωσήφ Περδικάρης), nella casa di Demetrio Filomatis. A tutti e tre, ai due preti e al Filomatis, viene dichiarato che in una eventuale futura trasgressione a questa decisione sarà a loro imposta la solita pena di cinque anni d' esilio. Inoltre il Filomatis è costretto a distruggere la cappella (*oratorium*) eretta nella casa propria⁴.

1. Vedi documento n° IV. Cfr. B. Cecchetti, *op. cit.*, p. 459 e nota 1.

2. Vedi documento n° V.

3. Ἀκάκιος Ἀτταλειώτης Καλοίκιος (?).

4. Documento n° VI. Cfr. B. Cecchetti, *op. cit.*, p. 458 e nota 3.

Tutto ciò si riferisce ad una epoca in cui, come abbiamo accennato, la Chiesa Ortodossa, considerata scismatica, è condannabile, mentre è ovvio che il bisogno di libertà religiosa per queste persone era più forte della minaccia.

Nuove prospettive nascono in seguito al Concilio di Firenze (1439). Questo e l' «unione» delle Chiese da esso stabilita, benchè solo formalmente e senza nessun esito positivo nel campo ecclesiastico, offrirono almeno ai Greci stabiliti nei paesi d' Occidente la possibilità di aprire un dialogo con la Chiesa Latina e le autorità politiche da essa influenzate¹. Così i Greci verranno considerati «cattolici», uniti con la Chiesa di Roma, diversi solo nel rito dai latini. In conseguenza si trovano a Venezia sacerdoti greci che officiano secondo il rito orientale sotto la protezione papale.

Con tutto ciò, continua a non essere sempre facile l' opera di questi sacerdoti, ostacolati da vari fattori. Lo si deduce da una lettera del papa Eugenio IV², del 19 ottobre 1445, indirizzata al vescovo di Castello, Lorenzo Giustinian³. Da questa

1. Cfr. V. Sandi, *op. cit.*, p. 480. P. Pisani, *op. cit.*, p. 365.

2. A.S.P. (=Archivio Storico Patriarcale, Venezia), Acta Generalia 1741 - 1758. Il documento, come pure certi altri documenti, provenienti dallo stesso Archivio, di cui parleremo di seguito, ci sono gentilmente concessi dall' amico sacerdote Don Giorgio Fedalto, dal quale saranno pubblicati nel suo lavoro, in corso di stampa, *Ricerche storiche sulla posizione civile-canonica dei Greci a Venezia nei secoli XV^o e XVI^o*. A Don Giorgio Fedalto i miei più vivi ringraziamenti. Su papa Eugenio IV (1431 - 1447), vedi Conradus Eubel, *Hierarchia Catholica Medii Aevi*, vol. II, Monasterii 1901, p. 7. Ludovico Pastor, *Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo*, nuova versione italiana sulla IVa edizione originale, del Sac. Prof.

Angelo Mercati, vol. I, Roma 1910, pp. 258 - 320.

3. Lorenzo Giustinian, vescovo di Castello dall' anno 1433. Dopo la morte del patriarca di Grado, Domenico Michiel, si riuniscono le due sedi formando il Patriarcato di Venezia (1451), sul cui trono sali per primo Lorenzo (1451 - 1456). Su Lorenzo Giustinian vedi: G. Cappelletti, *op. cit.*, pp. 394 - 414. P. Pius Bonifacius Gams, *Series Episcoporum Ecclesiae Catholicae*, Ratisbonae 1873, p. 782. C. Eubel, *op. cit.*, p. 290. *Lorenzo Giustiniani, protopatriarca di Venezia, nel V centenario dalla sua morte, 1456 - 1956*, Venezia 1959, specialmente parte II, pp. 127 ss. Pietro La Fontaine, *Il primo patriarca di Venezia. Vita popolare di S. Lorenzo Giustiniani*, 3a edizione, Venezia 1960. Silvio Tramontin, *Saggio*

lettera si viene a sapere che i Greci abitanti a Venezia, con a capo il loro sacerdote Giorgio Varios (Γεώργιος Βάριος), ricorsero al Pontefice, esponendogli le difficoltà sollevate da parte del pievano della chiesa di San Biagio, dove Giorgio Varios ed alcuni altri preti greci tenevano le loro sacre funzioni. Succedeva dunque spesso che questo pievano impedisse ai sacerdoti greci l'ingresso nella chiesa, mentre d'altro canto pretendeva una parte delle offerte dei fedeli, uniche risorse per il loro vivere, riducendoli in questo modo a grande povertà. Allora il vescovo Lorenzo viene consigliato dal papa di fare in modo che questi sacerdoti greci possano officiare senza nessun ostacolo, sia nella chiesa di San Biagio sia altrove, per la cura delle anime dei Greci che abitano nella città e di quei loro connazionali che ogni giorno vi giungono il cui grande numero non è ignorato dal papa stesso, come viene sottolineato nella lettera. Viene pure annessa alla lettera la supplica dei Greci, così che il vescovo di Castello possa intendere meglio l'argomento per una sua migliore risoluzione. In tal guisa senza alcun accenno relativo ad un eventuale avvicinamento dei Greci alla Chiesa Latina, essendo certamente una tale questione considerata ovvia dopo l'«unione» fiorentina, il capo stesso della Chiesa Romana s'impegna personalmente a proteggerli, riconoscendo ai Greci abitanti a Venezia il diritto di esercitare liberamente i sacri uffici secondo il loro proprio rito. L'«unione» offre ai Greci la legalità ecclesiastica, e così ottengono a Venezia, sei anni dopo il Concilio di Firenze, per la prima volta, una certa libertà religiosa.

Il pretesto dell'unione forma la base su cui appoggia i suoi tentativi il Cardinale greco Isidoro, ex metropolita di Kiew, intercedendo presso il Pontefice e la Serenissima a favore dei suoi connazionali stabiliti a Venezia. Risultato dei tentativi d'Isidoro fu il decreto del Senato veneziano, del 18 giugno 1456, secondo

di bibliografia laurenziana, Venezia 1960. Antonio Niero, *I patriarchi di Venezia, da Lorenzo Giustianiani ai nostri giorni*, Venezia 1961, pp. 21 - 31 (bibliografia relativa a p. 245). Sulla fondazione del patriarcato di Venezia: Fl. Cornelius, *op.*

cit., *Decadis decimae sextae pars posterior* (=vol. XIII), Venetiis 1749, p. 139. G. Cappelletti, *op. cit.*, pp. 405 - 408 (Cfr. pure pp. 624 - 625). A. Niero, *op. cit.*, pp. 9 - 13. Cfr. M.I. Manoussakas, *op. cit.*, p. 116.

cui, e per proposta del consigliere Zaccaria Valaresso, viene concesso ai Greci un terreno dove a spese loro possono erigere una chiesa¹.

Questa deliberazione però, benchè messa in atto dai Greci impazienti d' avere una chiesa propria, viene annullata, un anno dopo, con decreto del Consiglio dei Dieci del 31 agosto 1457. Era già cominciata con tante speranze la costruzione del tempio nella parrocchia di San Giovanni in Bragora, quando venne decisa ed ordinata non solo la distruzione dell' opera iniziata, ma anche proibita l' erezione d' un edificio simile in qualsiasi altra parte della città. L' unica cosa che si offre adesso ai Greci è la possibilità di officiare nelle chiese latine, cosa che praticavano anche prima (*bene autem possint dicti Greci celebrare in locis consuetis, more solito, et sicut per elapsum fecerunt*)². La nuova disposizione deve considerarsi come un atto di difesa del potere politico, piuttosto che una manifestazione di rispetto per il dogma ufficiale dello Stato, tanto più che la Santa Sede stessa non considerava più i Greci come «scismatici». Si tratta semplicemente di una misura di polizia che assicurava la possibilità d' avere sotto controllo statale una minoranza non solo religiosa ma anche etnica. Una tale minoranza, ottenendo il permesso di edificare una chiesa propria e conseguentemente il diritto

1. Pubblicò per primo il decreto senza però l' ultimo paragrafo, la proposta cioè di Valaresso, Fl. Cornelius, *op. cit.*, *Decas decima quinta*, pp. 358 - 359. Integralmente, con riassunto in greco e commento, è stato pubblicato da M.I. Manoussakas, *op. cit.*, pp. 112 - 114 (bibliografia relativa a p. 111 e note 2 - 3, e p. 112 e note 1 - 2). Secondo Fl. Cornelius (*op. cit.*, p. 358), il quale spiega letteralmente il testo del decreto (*ut magna multitudo Grecorum, que in hac Civitate commoratur et catholice sub obedientia Sancte Romane Ecclesie vivit*), i Greci uniti con la Chiesa di Roma (*uniati*) chiesero ed ottennero il per-

messo di avere una chiesa propria. Più giustamente pone la questione M.I. Manoussakas (*op. cit.*, p. 117).

2. Cfr. I. Veludis, *op. cit.*, p. 11. Non giustamente P. Pisani, *op. cit.*, p. 366, riferisce che il Senato «non accordò» ai Greci «una chiesa, bensì un terreno sul quale erigerla, e frattanto venne loro permesso di celebrare in una cappella a S. Biagio di Castello». Ma nella chiesa di San Biagio celebravano già da tempo sacerdoti greci, come abbiamo visto, e certamente continuarono a celebrare nella stessa chiesa durante l' erezione di quella propria, e ad essa vengono limitati di nuovo con l' annullamento del permesso del 1456.

di conservarla, esercitando su questa chiesa lo *jus patronatum*, avrebbe potuto sfuggire al controllo delle autorità politiche, mentre le riunioni di tante persone avrebbero potuto senza tale controllo, secondo la concezione ufficiale, costituire un continuo pericolo di congiure. Difatti l' autorità superiore di polizia a Venezia, il Consiglio dei Dieci, ordina espressamente che in nessuna parte della città si possano adunare delle persone, neppure con il pretesto di celebrazioni religiose¹. Così non si poteva istituire una corporazione, sia di mestiere (*ars*) sia confraternita laicale (*schola*), se non con permesso speciale rilasciato dal Consiglio dei Dieci, il quale stabiliva pure le modalità della sua organizzazione. Invece usando i Greci le chiese latine, questi non praticavano cosa diversa da quella che facevano tutti gli altri abitanti di Venezia che frequentavano le chiese pubbliche. Si deve però notare che i Greci non avevano libertà di celebrare in qualsiasi chiesa, ma solo in quella di San Biagio, dove con un precedente decreto del Consiglio dei Dieci si era limitato l' esercizio del rito ortodosso² e dove officiava, come abbiamo visto, il sacerdote Giorgio Varios. Tuttavia il grande numero dei Greci portava necessariamente alla trasgressione degli ordini, frequentando essi varie chiese della città dove i loro sacerdoti celebravano la messa. Nello stesso tempo venne svelato che non si trattava di persone che avevano accettato l' «unione» con la Chiesa Occidentale, ma di gente chiaramente «scismatica», cioè di ortodossi. Ciò fu senz' altro causa di litigi continui tra i preti greci ed i preti latini officianti nelle stesse chiese così che lo Stato s' intromise per risolvere una tale situazione. Infatti con un nuovo decreto, del 28 marzo 1470, il Consiglio dei Dieci obbliga tutti i Greci a limitare le loro funzioni religiose nella sola chiesa di San Biagio,

1. Tra l' altro vedi: A. S. V., Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. n° 16, c. 178v. 1465, 25 settembre; «Et si per leges nostre fit expresse prohibitum non fieri in Venetiis hominum addunatio sub pena et si qua addunatio religiosa facienda, sit licentia faciendi eam, requirit tres partes Consilii X....»

2. Non si può dire con esattezza

quando venne per la prima volta concessa ai Greci la possibilità di celebrare nella chiesa di San Biagio. Cfr. Fl. Cornelius, *op. cit.*, *Decadis undecimae pars posterior* (=vol. VIII) Venetiis 1749, p. 4. Forse questo permesso venne dato dopo l' anno 1439 e prima del 1445, quando celebrava in quella chiesa Giorgio Varios.

vietando a loro severamente l' uso d' ogni altra chiesa¹. E' da notare che i Greci vengono caratterizzati nel testo del decreto come «*sectatores grece heresis*» ed «*errantes a lege catolica*» (sic) come pure «*scismatici*». Cioè lo Stato riconosce loro coscientemente la possibilità di esercitare il proprio rito, mentre, d' altra parte, condanna il mito, che essi stessi lasciarono sussistere, della finta accettazione dell' «*unione*» fiorentina. Dunque, secondo quanto è stato detto più sopra, il permesso concesso ufficialmente ai Greci di celebrare in rito orientale in una chiesa latina, non è tanto un favore dello Stato verso di loro, quanto una soluzione di necessità per limitare una situazione già esistente e sebbene mal tollerata non facilmente mutabile, come hanno mostrato le minacce d' esilio che non avevano raggiunto in passato alcun risultato notevole. Certamente ci saranno state molte proteste contro gli «*eretici*» Greci², e le autorità politiche dovevano tener conto del parere dei rappresentanti del dogma ufficiale, mentre d' altro canto non potevano non vedere le «*trasgressioni*» degli ordini dello Stato da parte dei Greci. Nello stesso tempo continuavano a considerare cosa pericolosa per l' ordine pubblico il fatto che essi partecipavano in gran numero alle loro riunioni religiose che si tenevano in più parti della città. Aveva dunque doppio significato quella limitazione, politico ed ecclesiastico. Molto chiaramente viene detto nel decreto del 1470, che i Greci trasgrediscono le leggi dello Stato e della Chiesa creando a questo modo uno scandalo «*quod non posset faciliter extinguì*».

Il luogo però destinato a loro —non certamente la chiesa

1. Il decreto è pubblicato da N. Jorga, *op. cit.*, p. 218 (num. II). Certi errori in questa prima edizione giustificano la sua ripubblicazione nel numero dei documenti del presente lavoro (n° VIII). Cfr. Fl. Cornelius, *op. cit.*, *Decas decima quinta*, p. 359. V. Sandi, *op. cit.*, p. 480. B. Cecchetti, *op. cit.*, p. 459 e nota 3. I. Veludis, *op. cit.*, pp. 13 - 14, e nota 7 (p. 167). D.J. Geanakoplos, *op. cit.*, pp. 61 - 62. C. Th. Dimaras, *op. cit.*, p. 8. M.I. Manoussakas, *op. cit.*, p. 117, nota 2.

E. E. Koukkou, *op. cit.*, p. 12.

2. E' molto caratteristica la risonanza del fatto presso Fratrìs Felicis Fabri, «*Evagatorium in Terrae Sanctae, Arabiae et Egypti peregrinationem*», ed. Cunradus Dietericus Hassler, vol. III (Bibliothek des Literarischen Vereins in Stuttgart vol. XVIII), Stuttgartiae 1849, p. 427. Il passo relativo si trova anche presso I. Veludis, *op. cit.*, p. 167 (nota 7, dove però il volume citato dell' opera di F.F. Fabri deve essere letto III e non IV).

intera, ma una sola cappella— non sufficiente per il servizio di tanta gente che continuamente aumentava, e certe altre condizioni non favorevoli, convinsero i Greci a chiedere l' appoggio del papa Sisto IV. Espongono dunque a lui tutte le difficoltà che devono affrontare frequentando la chiesa di San Biagio, la mancanza cioè di spazio, ed il fatto che essi non possono assistere alle funzioni dei latini, non conoscendo la loro lingua e conseguentemente non intendendo i loro sacri uffici. Si aggiunge che essi hanno fatto un accordo con il priore ed i frati del convento dei Santi Giovanni e Paolo (San Zanipolo) dell' ordine dei «Fratres Predicatores» (Domenicani), secondo il quale viene concessa ai Greci la cappella di Sant' Orsola, contigua alla chiesa del convento, in cambio d' un certo tributo annuale. Chiedono dunque al papa di voler interessarsi del loro caso, così che con la concessione definitiva di quella cappella possano liberamente e senza nessun ostacolo officiare in essa dei sacerdoti greci, ai quali siano riconosciuti diritti parrocchiali.

Ci informa di tutto ciò una bolla del Pontefice (3 aprile 1473)¹ indirizzata, in risposta alla supplica dei Greci, al vescovo emoniense², al pievano della chiesa di San Martino ed al canonico Lodovico de Medicis, con la quale il papa chiede a questi di procurare la concessione della cappella ai Greci, purché non ci sia qualche accordo illecito. Nella bolla papale i Greci sono presentati come fedeli alla Santa Sede, così da aver ogni diritto ad avere un posto dove celebrare secondo il proprio rito ed in lingua greca. Con tale bolla viene permesso dunque tutto ciò che i Greci hanno chiesto, perché ancora una volta la Chiesa ufficialmente li riconosce come «cattolici», diversi solo di rito e di

1. La bolla è custodita attualmente nel «Museo di dipinti sacri» dell' Istituto Ellenico a Venezia. E' stata pubblicata da Fl. Cornelius, *op. cit.*, pp. 370 - 371 (relativamente vedi pure a p. 360). Cfr. V. Sandi, *op. cit.*, pp. 480 - 481. I. Veludis, *op. cit.*, p. 14 e nota 10 (a p. 168).

2. *Aemonia* vecchia denominazione di Cittanova, città dell' Istria. Il vescovado di questa città venne

successivamente sottoposto all' amministrazione superiore dei patriarchati di Aquileia, di Grado e di Venezia. Nell' anno 1473 era vescovo *aemoniensis* Francesco Contarini (1466 - 1495). Vedi G. Cappelletti, *op. cit.*, vol. VIII, Venezia 1851, pp. 745 - 762. P.P.B. Gams, *op. cit.*, pp. 770 - 771 (dove vengono menzionate altre fonti relative). C. Eubel, *op. cit.*, p. 91.

lingua¹. Il caso sembra particolarmente interessante perché, in questo modo, i Greci non sarebbero più stati ospiti in una chiesa estranea, ma avrebbero avuto una chiesa propria parrocchiale, riconosciuti, dal punto di vista della libertà ecclesiastica, uguali agli altri cristiani della città.

Tuttavia, la capella di Sant' Orsola non venne concessa², ed i Greci furono costretti di nuovo ad accontentarsi della piccola cappella nella chiesa di San Biagio, dove troviamo nel 1474 il sacerdote cretese Giorgio Trivisios (Γεώργιος Τριβίζιος), il quale celebra qui da alcuni anni con permesso papale, confermato dalle autorità, sia politiche che ecclesiastiche di Venezia³. Nell' anno 1474 viene permesso ad un altro prete, pure cretese, lo ieromonaco Macario (*calojerus Macharius*, Μακάριος), di celebrare nella stessa cappella assieme con il Trivisios, con l' obbligo però di riconoscere l' «unione» fiorentina e di confessarla vera e regolare. Inoltre

1. Riporto qui un passo molto significativo della bolla di Sisto IV: «Nos igitur eorundem fidelium Grecorum piis desideriis annuere cupientes... mandamus quatinus vos..., dummodo in premissis aliqua pactio illicita non interveniat, prefatis Priori et Conventui, dictam Sancte Ursule capellam eisdem fidelibus Grecis, persistentibus in vera sedis prefate obedientia, concedendi ipsisque fidelibus Grecis mediante elemosina predicta eandem capellam Sancte Ursule recipiendi ac missas et alia divina officia, iuxta Grecorum ritus et mores, per presbiteros et clericos Grecos celebrandi ac celebrari faciendi et alia exercendi ac exequendi atque dicendi, que quilibet rector parrochialis ecclesie in sua parrochia facit et facere potest et que ipsorum fidelium Grecorum fident et devotionem concernunt, licentiam et facultatem, auctoritate nostra, concedatis».

2. V. Sandi, *op. cit.*, pp. 480 - 481, suppone che il tentativo non

abbia avuto risultato positivo per mancanza di consentimento da parte dello Stato, mentre I. Veludis, *op. cit.*, p. 14, parla di opposizione dei Domenicani di San Zanipolo.

3. A. S. P., Actorum Diversorum A, 1469 - 1476, Liber VIII, c. 285r. 1474, 24 ottobre. (Il documento sarà pubblicato da G. Fedalto, *op. cit.*). Il prete Giorgio Trivisios (nel documento Georgius Trivisanus) è noto anche come copista di codici greci. Come prete dei Greci a Venezia lo troviamo già dal 1464, e come tale viene citato in un documento dell' anno 1482 («presbiter Georgius Cretensis», A. S. P., Actorum Diversorum C, 1480 - 1485, Liber XXIII, c. 126v.) Su G. Trivisios vedi: K. A. De Meyier, *Two Greek Scribes identified as one*, in «Scriptorium», vol. XI (1957), pp. 99 - 102, e, *More Manuscripts copied by George Trivizius*, in «Scriptorium», vol. XIII (1959), pp. 86 - 88. M. I. Manousakakos, *op. cit.*, p. 118 (nota). D. J. Geanakoplos, *op. cit.*, p. 58, nota 19.

nelle sacre funzioni deve far la commemorazione del papa, del patriarca di Venezia e di quello di Costantinopoli (s' intende certamente il patriarca titolare latino). In caso contrario il permesso viene annullato *ipso facto* ed il Trivisios deve deporre il suo collega e sostituire al posto di lui un altro, «*ita quod ecclesia per catholicum sacerdotem possit administrari*». In più tutto deve essere confermato dal patriarca di Venezia. Così, mentre prima i Greci erano considerati cattolici, ora devono avere per capi spirituali persone che hanno confessato la loro «cattolicità». Ciò malgrado mentre i Greci non possono officiare a Venezia se non nella sola chiesa di San Biagio, in deroga alla regola generale viene concesso alle nobili, profughe di Costantinopoli, Anna Paleologa ed Eudocia Cantacuzeno, in base ad una loro richiesta, con decreto del Consiglio dei Dieci (8 giugno 1475), di far celebrare nelle loro case in rito greco e da preti greci, non avendo però altri Greci al di fuori di quelli delle loro famiglie il diritto d' assistervi. Questo perché non sembrava giusto che le due nobili frequentassero la chiesa di San Biagio «*cum cetera plebe et coluvione Grecorum*»!¹ Fù soltanto il desiderio di non mischiarsi con i non nobili che spinse le due donne a chiedere allo Stato un' agevolazione particolare, oppure sotto quel pretesto esse volevano offrire maggiori possibilità ai loro connazionali? Quella concessione procurò forse scandalo fra gli altri Greci, oppure non si osservò la condizione fondamentale «*pro se et propriis familiis et non aliis*», così che lo stesso Consiglio decise la revocazione del permesso dopo tre anni? In effetti l' 11 marzo 1478 viene revocata la precedente concessione, ritornando così Venezia ad

1. Vedi documento n° IX. Cfr. Émile Legrand, *Zacharie Callergis, Nicolas Vlastos et Anne Notaras*, in *Bibliographie Hellénique*, vol. I, Paris 1885, pp. CXXV - CXXX, particolarmente pp. CXXVI - CXXVIII (e sul permesso concesso, a p. CXXVII, nota 6). I. Veludis, *op. cit.*, p. 14, e note 8 - 9 (a pp. 167 - 168). Giovanni Cecchini, *Anna Notara Paleologa, una principessa greca in Italia e la politica Senese*

di ripopolamento della Maremma, in «Buletto Senese di Storia patria», nuova serie, anno IX (1938), fasc. I, pp. 1 - 41, specialmente a p. 24 (dove però è citato sbagliato il nome della Cantacuzeno come Eudossia (=Εὐδοξία) invece di Eudocia (=Εὐδοκία). M. I. Manoussakas, *Recherches sur la vie de Jean Ploussiadénos (Joseph de Méthone) [1429? - 1500]*, in «Revue des études Byzantines», vol. XVII (1959), pp. 28 - 51.

una politica uguale di fronte a tutti i Greci¹. Solo una possibilità resta dopo il nuovo decreto, quella di grazia (*per viam gratie*), ma vi si aggiunge un' altra condizione, il permesso del patriarca veneziano. In fine il decreto del 1478 non si può revocare se non con tutti i diciassette voti del Consiglio dei Dieci.

L' anno seguente il Consiglio dei Dieci discute di nuovo la questione greca. Malgrado gli sfortunati tentativi degli anni 1456 e 1473, i Greci chiesero ancora una volta il permesso di possedere una chiesa propria. Si propone dunque, nella seduta del Consiglio dei Dieci del 28 luglio 1479, di concedere loro un terreno, dietro i «forni nuovi»² dove possano costruire una chiesa con i propri mezzi (*labore et sumptibus suis*), ma sotto determinate condizioni: cioè la nuova chiesa sarebbe officiata in rito latino (*secundum catholicos ritus*), e secondo certe altre condizioni che porrebbe il patriarca di Venezia, assistendo sempre a tutte le funzioni un sacerdote cattolico, nominato dallo stesso prelado. In questo modo i Greci non solo vengono sottoposti alla giurisdizione ecclesiastica del patriarca veneziano, ma devono inoltre rinunciare anche al proprio rito. E' vero che lo Stato cerca di mostrare una certa clemenza nei confronti dei Greci, pone però delle condizioni non facilmente accettabili, interessandosi di averli sempre sotto controllo, e se fosse possibile assorbirli con gli altri abitanti della città. Un passo in questo senso è già compiuto con l' assoggettarli ad un' autorità ecclesiastica latina, la quale potrebbe esercitare un controllo su di essi.

Ciononostante neppure questa soluzione venne portata ad effetto. Il consigliere Domenico Morosini (Mauroceno) rivela ciò che la Chiesa di Roma voleva ignorare: che la maggioranza dei Greci, i quattro quinti, sono «scismatici» e conseguentemente

particolarmente a p. 41 - 43, e p. 42, nota 78. D.J. Geanakoplos, *op. cit.*, p. 62, e nota 26.

1. Vedi documento n° X. Cfr. E. Legrand, *op. cit.*, p. CXXVII, e nota 6. I. Veludis, *op. cit.*, p. 14.

2. Nella parrocchia di San Martino, vicino all' Arsenale, c' erano dei forni militari per il rifornimento di biscotto delle truppe vene-

ziane. Nel 1473 ai vecchi forni si aggiunsero 32 nuovi (*forni nuovi*). Vedi Giuseppe Tassini, *Curiosità Veneziane, ovvero origini delle denominazioni stradali*, nuova edizione a cura di Lino Moretti, Venezia 1964, p. 260. Giulio Lorenzetti, *Venezia e il suo estuario, guida storico-artistica*, III edizione aggiornata, Roma 1963, p. 298.

si rifiutano di frequentare le chiese latine, ed inoltre esprime quella che era la politica veneziana verso i Greci : che riconoscere a loro il diritto di possedere una chiesa propria, sarebbe stata la stessa cosa che riconoscere lo scisma stesso, procurando così la sua perpetuazione tra gli abitanti della città, tanto più che essi avrebbero voluto seguire il loro proprio rito, non ammettendo mai l' unione con i latini. D' altro canto il Morosini dichiara che sarebbe stato politicamente pericoloso permettere di adunarsi in un luogo a quattro o cinque mila persone, numero che in breve tempo avrebbe potuto aumentare data l' affluenza continua di Greci a Venezia (*et anche seria pericolosa cosa consentir in uno reducto sererado ogni festa adunation de 4 over 5000 persone, che in puocho tempo poria esser mazor, confluendo Greci in questa terra da ogni parte*)¹. Per questa ragione propone che sia risposto ai Greci che possono frequentare qualsiasi chiesa latina, e in qualunque tempo lo desiderino, e quella proprio che ad ognuno di essi sembri più adatta, come si usa pure per gli altri forestieri che si sono stabiliti a Venezia, dato che non sembra giusto concedere un luogo separato per le sue riunioni a nessuna comunità di stranieri (*et che el non ne par consentir reducto niuno seperado ad alguna nation*)². Il ragionamento del Morosini è molto chiaro ; i Greci formando un insieme di persone etnicamente differente dai veneziani, non devono tenere delle riunioni che sfuggirebbero al controllo statale, mentre

1. La lettera del papa Eugenio IV, di cui si è detto di sopra, già nel 1445, parla di Greci «qui Venetiis habitant, vel illuc quotidie accedunt». Il patriarca veneziano pure, in una sua lettera del 1481, parla di Greci «hic (a Venezia) residentium et in dies venientium» (A.S.P., Actorum Diversorum C, 1480-1485, Liber XXIII, c. 77v). Cfr. N. Jorga, *op. cit.*, pp. 218 - 219, documento n° III.

2. Il documento è stato pubblicato da Vladimir Lamansky, *Secrets d' État de Venise, Saint-Pétersbourg 1884*, pp. 053 - 054, e da N. Jorga, *op. cit.*, pp. 220-221, n° VI (erronea-

mente la data viene scritta 29 (XXVIII) invece di 28 (XXVIII) luglio, come pure il numero dei voti favorevoli 68 invece di 6 - 8). Cfr. B. Cecchetti, *op. cit.*, p. 459, e nota 4, il quale non giustamente parla di 600 persone, mentre nel documento vengono citate 4000 - 5000. Evidentemente il Cecchetti serve da fonte a P. Pisani, *op. cit.*, p. 366. Cfr. pure I. Veludis, *op. cit.*, pp. 11 - 12. D.J. Geanakoplos, *op. cit.*, pp. 62 - 63, il quale ammette quale causa del divieto ragioni ecclesiastico - dogmatiche, mentre il Cecchetti parla di ragioni politiche.

essendo anche ecclesiasticamente diversi, sono privi di libertà dogmatica. Se poi si possono identificare con i latini—in questo caso viene tolta la difficoltà religiosa— non hanno che da agire come loro, frequentando le chiese latine, rimanendo sempre valido il divieto espresso nella prima parte del ragionamento.

Troviamo dunque di nuovo che i Greci sono costretti a limitarsi alla chiesa di San Biagio, dove continua a celebrare il noto sacerdote Giorgio Trivisios, senza però la cooperazione del suo collega Macario. E poiché, più di prima, un solo sacerdote non era sufficiente per i bisogni spirituali di tutti i Greci, nel 1480 venne chiesto al papa di voler approvare la nomina d' un altro sacerdote: Giovanni Rossos (Ἰωάννης Ρῶσος), cretese anche lui. Infatti con la sua lettera del 10 novembre 1480 il papa Sisto IV notifica il proprio consenso, nel caso però che non ci sia un' opinione contraria da parte del patriarca di Venezia. Aggiunge inoltre che Giovanni Rossos è suo amico personale, persona brava e buon «cattolico» (*qui etiam familiaris noster est et vir probus ac bonus catholicus*)¹. Con atto patriarcale del 27 aprile 1481 vengono regolate le relazioni dei due sacerdoti Greci, sui quali il patriarca veneziano esercita la propria giurisdizione².

Nell' anno 1480, Anna Paleologa chiede ancora una volta il permesso di far celebrare la messa, in rito greco, nella casa propria, per i bisogni spirituali della sua famiglia, permesso che ottiene con decreto del Consiglio dei Dieci, del 27 settembre dello stesso anno, dove però chiaramente vengono descritte le condizioni della concessione: la messa sarebbe celebrata da sa-

1. A. S. P., Scritture antiche e recenti della chiesa de' Greci di Venezia, B, n° 63. In una sua lettera, pure, del 24 settembre 1473, spedita al patriarca di Venezia (A. S. P. Actorum Diversorum A, 1469 - 1476, Liber VII, c. 210r, pubblicata da G. Fedalto, *op. cit.*), presenta Giovanni Rossos come «dilectus filius Joannes Rosso presbiter Cretensis, familiaris noster continuus, commensalis et scriptor librorum grecorum» e «unus ex numero catholicorum et cum sancta romana ecclesia fide-

liter et benigne sentientem». Su Giovanni Rossos vedi M. Vogel - V. Gardthausen, *Die griechischen Schreiber des Mittelalters und der Renaissance*, Leipzig 1909, pp. 187 - 193. M. I. Manoussakas, «*Ἡ ἀλληλογραφία τῶν Γεληγοροπούλων χρονολογούμενη (1493-1501)*», in «*Ἐπετηρὶς τοῦ Μεσαιωνικοῦ Ἀρχείου*» dell' Academia di Atene, vol. VI (1956), pp. 156 - 209, particolarmente a p. 177, nota 1.

2. A. S. P., Actorum Diversorum C, 1480 - 1485, Liber XXIII, c. 77v, pubblicato da G. Fedalto, *op. cit.*

cerdote «cattolico», approvato dal patriarca di Venezia ; durante la messa sarebbe commemorato il papa (*dando laudum summo Pontifici*) ; in fine nessun Greco, se non appartenente alla famiglia della nobile donna, potrebbe assistervi¹. Di nuovo però questo permesso venne tolto, forse all' inizio dell' anno 1486. Questa volta Anna Paleologa parlando di scandalo della propria coscienza, per il fatto che, non intendendo le sacre funzioni se non celebrate in rito greco, rimane per più d' un anno priva del conforto della religione, chiede «*ex munere et gratia speciali*» che le sia ritirato il relativo divieto. Così il Consiglio dei Dieci, ancora una volta, concede (26 marzo 1487) il permesso chiesto, ripetendo le condizioni poste con il decreto del 1480². Così dunque i Greci abitanti a Venezia vengono completamente messi sotto il controllo della Chiesa ufficiale e dello Stato, la prima nominando ed approvando i loro sacerdoti, dopo che essi abbiano confessato la loro «cattolicità», ed il secondo, rappresentato dal Consiglio dei Dieci, sorvegliando le eventuali trasgressioni politiche. Si vede però chiaramente che pure i Greci stessi lasciano sottintendere di aver ammesso l' unione con Roma, di essere «cattolici» come tutti gli altri, diversi solo quanto al rito ; a tale scopo i loro preti confessano l' unione, oppure vengono accettati dalla comunità sacerdoti più o meno aderenti alla Chiesa latina. In sostanza, però, rimangono fedeli al proprio dogma, ammettendo il dialogo per necessità imposta dalle circostanze. Ed è proprio questo che secondo l' espressione di B. Cecchetti³ costituirà per loro il «modus vivendi».

Un tentativo interessante è quello del sacerdote greco Andrea Zervòs (Ἀνδρέας Ζερβός) di Modone, il quale cerca di liberare la comunità greca dalla tutela del patriarcato di Venezia. Ma anche in questo caso non si rivolge ad altri che alla Santa Sede, chiedendo, in nome di tutti i Greci abitanti a Venezia, che sia loro permesso dalla somma autorità ecclesiastica, di porsi sotto la giurisdizione, sia mondana che spirituale, del patriarca di Costantinopoli, ed inoltre che la stessa comunità possa scegliere e

1. Vedi documento n° XI. Cfr. I. Veludis, *op. cit.*, p. 14. E. E. Koukkou, *op. cit.*, p. 12, nota 13, dove però l' informazione data è imperfetta. Ivi bibliografia su Anna Paleologa.

2. Documento n° XII.

3. *op. cit.*, p. 464.

nominare i propri sacerdoti. Di tale richiesta, considerata pericolosa sia per la Chiesa che per lo Stato, siccome sarebbe rovesciato l'ordine stabilito «*pro honore Dei et quiete civium*» si occupa il Consiglio dei Dieci, il quale, il 28 luglio 1498, ordina all'ambasciatore veneziano presso la corte di Roma di esporre l'importanza della questione al pontefice ed al cardinale di Sant' Angelo, patriarca titolare di Costantinopoli, e di chiedere la revoca delle lettere papali con cui veniva approvato ciò che chiedeva lo Zervòs¹.

Nello stesso anno, 1498, il problema si risolverà, in parte, seguendo un'altra via.

Già altre comunità di forestieri stabiliti a Venezia, come gli Schiavoni, gli Albanesi, i Fiorentini² ed altri, si organizzarono in confraternite, secondo il comune diritto corporativo di quell'epoca. I Greci cercano di imitare l'esempio loro chiedendo il 28 novembre 1498 al Consiglio dei Dieci il permesso di organizzarsi in confraternita, sotto l'invocazione di San Nicolò, loro protettore (*Scuola di San Nicolò della nazione Greca*). La confraternita avrebbe avuto la sua sede nella chiesa di San Biagio. Con decreto dello stesso giorno il Consiglio dei Dieci concede tale permesso, con la condizione che gli appartenenti maschi non debbano superare il numero di duecento cinquanta, mentre non si pone alcun limite per le donne³.

1. A.S.V., Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. n° 27, c. 183. Il documento è pubblicato da B. Cecchetti, *op. cit.*, p. 460, nota 1. A p. 461, nota, l'autore dichiara di non aver trovato le lettere papali.

2. Tutti i non veneti erano considerati come appartenenti a «nazione straniera» (il termine entro certi limiti) straniera, anche se provenienti da altri Stati italiani; così si parlava di «nazione lombarda», «nazione fiorentina», ecc. Mercanti lombardi di Milano fondarono a Venezia nel 1361, la Scuola (=confraternita) di San Giovanni Battista e Sant' Ambrogio (A.S.V., Consiglio dei Dieci, Parti

miste, reg. n° 10, c. 24r), i Fiorentini pure nel 1435 la Scuola di Santa Maria e San Giovanni Battista (ibidem, reg. n° 11, c. 131r), mentre gli Albanesi quella di San Gallo nel 1442 (P. Molmenti, *op. cit.*, p. 164).

3. A.S.V., Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. n° 27, c. 204r. Cfr. Fl. Cornelius, *op. cit.*, p. 360. P.P. Rodotà, *op. cit.*, p. 220, il quale però descrive inesattamente gli avvenimenti degli anni 1456 e 1473. V. Sandi, *op. cit.*, p. 481. B. Cecchetti, *op. cit.*, p. 460. I. Veludis, *op. cit.*, p. 14 ss. P. Pisani, *op. cit.*, p. 366. D.J. Geanakoplos, *op. cit.*, p. 63, e nota 27.

Le conseguenze sono evidenti. I Greci, organizzandosi in corporazione, ottengono *ipso facto* il diritto di agire secondo il proprio statuto, approvato dallo Stato, e le decisioni del *corpo*, purché non siano contrarie alle leggi statali. Eleggono loro stessi i propri sacerdoti, i quali devono render conto solo alla confraternita, come si usa presso tutte le altre confraternite a Venezia. Inoltre esiste un corpo legale e responsabile, una persona giuridica, la cui esistenza assicura da una parte la legalità e la libertà degli appartenenti, dall' altra l' esercizio del controllo statale.

Finisce così per i Greci profughi a Venezia un lungo periodo caratterizzato dai loro tentativi di ottenere il diritto di libertà religiosa, e s' inizia un altro, quello della *Scuola Greca di San Nicolò*, periodo in cui dovranno affrontare tante difficoltà e cercare la risoluzione di tanti problemi. Contemporaneamente però giungeranno a quella floridezza economica e spirituale che permetterà loro di contribuire al rifiorimento della loro nazione.

D O C U M E N T I

I

1412, 27 aprile. Proibizione delle celebrazioni in rito greco tenute a Venezia, nella parrocchia di San Giovanni in Bragora, dal sacerdote greco Michele, il quale è obbligato ad allontanarsi dalla città.

A.S.V., Consiglio dei Dieci, Parti miste, registro n° 9 (1408 - 1418), c. 84v

MCCCCXII die XXVII Aprilis

Capita de X

Ser Bartholomeus Donato, et

Ser Bartholomeus Nani

Capta

† *Quod propter adunantian gentium et celebracionem super divino cultu que fuerit in Sancto Johanne Bragora de Grecis et per unum papam grecum, mittatur pro Inquisitore heretice pravitatis et dicatur ei, quod debeat tenere modum quod dictus papa non faciat amplius tales celebraciones, sed omnino exeat et non stet in Venetiis, sed sub pena que ipsi videbitur oportuna. Et mandetur etiam Dominis de nocte, quod si oportunum fuerit debeant dare favorem circa predicta dicto Inquisitori, ad exequendum predicta.*

Et fiat hoc per modum quod appareat procedere hoc non a nostro Dominio, sed ab Inquisitore et Dominis de nocte; papa vero predictus, nominatus papa Michali, quondam Cosme, de Nigroponte, habitator in calli de Pietate. Et committantur postquam dominatio dixerit Inquisitori executio, sollicitatio et exaratio predictorum Capitibus de X, ut habeant effectum.

De parte 8

Non 7

Non sinceri 0

II

1412, 25 maggio. Il sacerdote Michele può stare a Venezia sotto certe condizioni.

A.S.V., Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. n^o 9 (1408 - 1418), c. 85v.

Die XXV dicti mensis [=Maii MCCCCXII]

Dominus

Ser Antonius Bembo miles

Caput de X

Capta

† *Quia XX^o mensis Aprilis fuit captum, quod diceretur Inquisitori, quod deberet tenere modum quod papa Michali, quondam Cosme, de Nigroponte, amplius non celebret divinum officium et quod omnino exeat et non stet in Venetiis, et facta est conscientia quod ipse et sui progenitores fuerunt boni servitores nostri Domini, et quod habet quam plures filios, et bonum est habere compassionem de eo, vadit pars quod dicta pars revocetur in tantum quod possit habitare Venetiis; sed omnino non debeat celebrare, ullo modo, vel forma, et non debeat stare, ullo modo, in domo quam habitat, et, ut timeat de contrafaciendo, ex nunc captum sit, quod si celebrabit, aliquo modo, sit bannitus perpetuo de Venetiis, nec possit ei fieri gratia, nisi per omnes de Consilio de Decem, et de predictis fiat notitia Inquisitori, per modum quo factum fuit per alteram partem, ut hec intentio possit habere effectum.*

De parte 10

De non 2

Non sinceri 3

1. Non è stato trovato un documento relativo sotto questa data; si tratta senz' altro di errore dell' ammanuense.

III

1416, 8 gennaio. Si proibisce ad un' altro prete greco di celebrare a Venezia, in rito greco, sotto pena d' esilio di cinque anni.

A.S.V., Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. n° 9 (1408 - 1418), c. 140v. [Pubblicato da Vladimir Lamansky, *Secrets d' État de Venise*, Saint-Petersbourg 1884 (Décrets du Conseil des Dix relatifs a l' Église et le Clergé national grec, 1) pp. 043 - 044].

MCCCCXV, Indictione VIII, die VIII mensis Januarii^a

Ser Petrus Gauro
Ser Leonardus Sanudo
Ser Fantinus Dandulo
Capita

Capta^b

† *Quod pape Assene greco, de quo habetur noticia et testificatio, quod in Veneciis celebraverit, more greco, et celebret in diebus festivis, in una domo, ubi fit^r concursus multarum personarum, secundum conscientiam factam, quod est evitandum, tam pro cultu Dei et Fidei Catolice, quam pro honore nostri Dominii, dici debeat per Capita de X, quod scitur ipsum celebrare, modo predicto, et debeat imposterum cavere a celebrando modo greco, penitus, quia^d, si de cetero celebrabit ipse, aut alii, erunt banniti de Veneciis^e per V annos. Et sic debeat dici aliis Grecis qui celebrassent, aut celebrarent, modo predicto, sicut dicitur de papa Assene. Et ex nunc captum sit per istud Consilium, quod, de quolibet celebrante modo greco, observetur pena banni suprascripti.*

De parte 14

De non 1

Non sinceri 0

α. cod., 1415/1416, 4 Januarii Lamansky / β. cod., manca presso Lamansky / γ. leggo, sit Lamansky / δ. leggo, quod Lamausky / ε. cod., Venetiis Lamansky.

IV

1418, 3 agosto. Divieto a due sacerdoti greci, Giovanni di Nauplia e Michele di Negroponte, di celebrare in rito greco a Venezia, sotto pena

d' esilio per cinque anni ; la pena sarebbe uguale anche per Demetrio Filomatis, un greco, nella cui casa celebrava Giovanni.

A. S. V., Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. n° 9 (1408 - 1418), c. 185r.

Die tercio Augusti [1418]

Ser Bartholomeus Donato
Ser Andreas Iustiniano
Ser Franciscus de Bernardo
Capita

Capta

† *Cum habeatur quod in domo Dimitri Filomati, quidam papa Johannes Grecus, de Neapoli Romanie, temptaverit officium divinum, more greco, et similiter quod quidam papa Micali, de Nigroponte, temptaverit divinum officium, more greco, in contracta Sancti Martini, et non potuerit haberi veritas, verum celebraverunt missam vel nec, sed per testificationes apparet quod non, vadit pars, quod mitti debeat pro dicto Dimitri Filomati, et pro dicto papa Johanne Greco, de Neapoli Romanie, et similiter pro papa Michali, de Nigroponte, et eis mandetur, quod de cetero, nullo modo audeant celebrare nec cantare, aut cantari facere vel celebrari^a, officium divinum, more greco, quia, si illud celebrabunt, cantabunt, aut celebrari vel cantari facient, faciemus ipsos bannire de Venetiis per quinque annos, secundum formam partis superinde capte, et similiter banniantur de Venetiis, si ad donum suam se reducent alique persone causa audiendi officium predictum.*

De parte 13

De non 1

Non sinceri 1

a. corretto celebrare cod.

V

1430, 14 febbraio. Il sacerdote Michele di Negroponte viene condannato alla pena di cinque anni d' esilio.

A. S. V., Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. n° 10 (1419 - 1429), c. 121v. [Pubblicato da Vladimir Lamansky, *op. cit.*, (Décrets du Conseil des Dix ecc., 3) pp. 044 - 045].

MCCCCXXVIII, Indictione octava, die XIV mensis Februarii^a

Ser^b Bartholomeus Mauroceno

Ser Alvisius Storlado

Ser Federicus Contareno

Capita^v

† Si videtur vobis, per ea que dicta et lecta sunt, quod papa Michali de Nigroponte, qui celebravit missam et offitium divinum, more Grecorum, in contrata^b Sancti Martini de Venetiis, contra formam partis capte in hoc Consilio, 1415, die octavo Januarii, et contra preceptum eidem^e factum, vigore alterius partis capte in presenti Consilio, 1418, die tercio Augusti, ceciderit ad penam, contentam in dictis parte et precepto, essendi bannitus de Venetiis per quinque annos, habendo^c terminum ad recedendum de Venetiis mensis uniusⁿ proximi^b.

Primo^v quod ceciderit 13

Secundo^x quod non 2

Tercio^h non sinceri 1

Nota, quod de XVIII mensis Februarii, per spectabiles viros dominos Bartholomeum Mauroceno et Alvysium^u Storlado, Capita, fuit factum mandatum suprascripto pape Michali, prout in parte suprascripta continetur¹.

α. cod., 1429/1430, 15 Februarii Lamansky / β. . . γ. mancano presso Lamansky / δ. corretto presso Lamansky, in contratam cod. / ε. cod., cuilibet Lamansky / ζ. cod., habentibus Lamansky / η. leggo, unus Lamansky / θ. leggo, proximus Lamansky / ι, κ, λ. mancano presso Lamansky / μ. cod., Aloysium Lamansky.

1. Sul margine sinistro del foglio i riferimenti: [Consiglio dei] X, [reg.] 9, [c.] 85(=84v, 85v, vedi documenti n° I - II), 141(=140v, doc. n° III); e [ibidem, reg.] 9, [c.] 185(=185r, doc. n° IV)

VI

1430, 15 febbraio. Viene di nuovo proibito a due preti greci di celebrare a Venezia. Si ordina la distruzione d' una cappella greca.

A. S. V., Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. n° 10 (1419 - 1429), c. 121v. [Pubblicato da Vladimir Lamansky, *op. cit.*, (Décrets du Conseil des Dix ecc., 2) p. 044].

XV Februarii [1429 m. v.]

Ser^a Bartholomeus Mauroceno
 Ser Ludovicus Storlado
 Ser Federicus Contareno
 Capita^b

† Quod per Dominum^v mittatur pro papa Achachio Atalioti Caloicio, qui celebravit officium divinum, secundum morem Grecorum, Venetiis, in quadam domo prope Pietatem, et pro papa Josep^b Perdicari^e qui similiter ipsum officium celebravit in domo Dimitri^s Philomati, et eis precipiatur per Serenissimum Dominum Ducem, quod, nullo modo, forma vel ingenio, audeant de cetero celebrare in Venetiis officium divinum, secundum morem Grecorum, eis denotando, quod, si contrafecerint aliquatenus huic nostre intentioni, erunt banniti de Venetiis per annos quinque, secundum formam partis alias capte. Et ex nunc sit captum et ordinatum quod sic debeat observari contra eos et eorum quemlibet, quiⁿ contrafecerit^o.

Similiter mittatur pro suprascripto Dimitri^v Filomati, in cuius domo suprascriptus papa Josep^x celebravit, et eidem Dimitri^v fiat simile mandatum, quod non audeat de cetero facere celebrari in domo sua, sub penna^a suprascripta si contrafecerit. Et insuper, quod debeat et teneatur omnino destrui facere oratorium, quod habet in domo sua et illud^v non tenere amplius ibi nec alibi, sub penna^s suprascripta.

De parte 16

Non 0

Non sinceri 0

MCCCCXXVIII^o Nota quod de XVI mensis Februarii¹, constituti coram domino Dimitrio Filomati prius, et postea suprascriptis papa Achachio Atalioti Caloicio et papa Josep Perdicari, ambo similiter factum fuit eis et cuilibet eorum per Serenissimum Dominum Ducem efficax mandatum, secundum formam et ordinem partis suprascripte^x.

α. .β. mancano presso Lamansky / γ. leggo, dominium Lamansky / δ. cod., Joseph Lamansky / ε. corretto, Predicari cod., Lamansky; Περδικάρης, cognome greco assai comune / ζ. cod., Demetri Lamasky / η. leggo, quum Laman-

sky / θ. leggo, *contrafecerint* Lamansky / ι. cod., manca presso Lamansky / κ. cod., *Joseph* Lamansky / λ. cod., *Dimetri* Lamansky / μ. cod., *pena* Lamansky / ν. cod., *illum* Lamansky / ξ. cod., *pena* Lamansky / ο...π. manca presso Lamansky.

VII

1457, 31 agosto. Ordine di demolizione della costruzione d'una chiesa greca nella parrocchia di San Giovanni in Bragora, iniziata secondo il decreto del 1456.

A. S. V., Consiglio dei Dieci, Partimiste, reg. n° 15 (1454 - 1459), c. 136r.

die ultimo Augusti [1457]

[*Ser Matheus Victuri*
Ser Andreas Vendramino]
Capita

† *Quod, auctoritate istius Consilii ordinetur et mandetur, quod ecclesia sive opus illud, quod iam inceptum erat, per quosdam, ut celebrarent officia, more Grecorum, in contrata Sancti Johannis Bragore, destrui debeat, nec amplius, ullo modo, continuari possit, seu etiam de novo fieri in aliquo loco huius civitatis; bene autem possint dicti Greci celebrare in locis consuetis, more solito, et sicut per elapsum fecerunt.*

De parte 12

De non 3

Non sinceri 1

VIII

1470, 28 marzo. Conferma di un decreto anteriore secondo il quale i Greci possono celebrare a Venezia solo nella chiesa di San Biagio.

A. S. V., Consiglio dei Dieci, Partimiste, reg. n° 17 (1466 - 1472), c. 96r. [Pubblicato da N. Jorga, *Cinci conferinte despre Venetia*, edizione II, Valenii—De—Munte 1926, p. 218 (num. II)].

die XXVIII Martii [1470]

Ser Franciscus Delphino
Ser Petrus Faledro
Ser Marcus Barbado
Capita

† *Cum alias per Maius Consilium, et postea per Consilium X, semper fuerit ordinatum, ne alicubi Venetiis^a fiat hominum addu-*

natio, et semper istud Consilium providerit et obviaverit convocationibus^b populi, ita quod nulla ars civitatis nullaque congregatio mundanorum hominum, etiam ad religionem spectans, potuit unquam fieri aut congregari, nisi prius a Consilio X sibi concessa licentia, et quando sectatores grece heresis per civitatem faciebant officia^v sua, istud Consilium X statuit, quod predicti Greci^d errantes a lege catolica, in sola remota ecclesia Sancti Blasii haberent reductum unum solum, et nunc, cum facta sit conscientia, quod, contra mandata istius Consilii et ordines sacrosancte Fidei Catholice, aliqui Greci scismatici faciunt in Venetiis adunationem hominum in magna quantitate et in multis locis, quod sufferendo cedit^e ad dedecus sacrosancte Fidei Catholice et posset facere tamen augmentum hominum et scandalli^f, quod non posset^g faciliter extingui. Et^h ideo providendum est huic principioⁱ.

Vadit pars quod ordinetur et iubeatur, quod in civitate Venetiarum non possit celebrari (sic) more greco, alicubi quam in Sancto Blasio tantum, sicut alias captum fuit, sub pena librarum C cuilibet papati, et librarum L^{ta} cuilibet homini qui ad illa officia se reduceret^k. Et hoc Grecis notum, nec per ignorantiam^l quisquam^m se possit excusare; quas penas exigant Offitiales de nocte et Capita sexteriorum dando secundumⁿ accusatori¹.*

De parte 12
De non 0
Non sinceri 5

α. leggo, Venetias Jorga/β. cod., communicationibus Jorga/γ. leggo, officia Jorga/δ. dopo Greci, Jorga aggiunge et/ε. cod., cedit Jorga/ζ. cod., scandalum Jorga/η. cod., posse Jorga/θ. . . t. manca presso Jorga/ι. cancellato cod., manca presso Jorga/λ. dod., se reducenti corregge Jorga/μ. cod., jgnorantias Jorga/ν. leggo, quisque Jorga/ξ. cod., tertium Jorga.

1. Sul margine sinistro del foglio i riferimenti : [Consiglio dei] X, [reg. n°] 15, [c.] 136(=136r, doc. n° VII); [ibidem, reg. n°] 18, [c.] 113(=113v, doc. n° IX); [ibidem, reg. n°] 19, [c.] 61 (=61r, doc. n° X); [ibidem, reg. n°] 23, [c.] 109(=109r, doc. n° XII).

IX

1475, 8 giugno. Permesso ad Anna Paleologa ed Eudocia Cantacuzeno di far celebrare in rito greco, nelle loro case, a Venezia.

A. S. V., Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. n° 18 (1473 - 1476), c. 113v. [Pubblicato da C.N. Sathas, Μνημεία Ἑλληνικῆς Ἱστορίας, vol. IX, Paris 1890, p. XXXVIII].

die VIII Junii [1475]

Serenissimus^a Dominus Dux

Ser Bernardus Donato

Ser Leonardus Contareno

Ser Gabriel Lauredano

Consilarii et Advocatores^b

† Quod domine Anne Paleologine Hermineutine, filie quondam magnifici viri Megaduche Constantinopolis, et domine Eudocie^r Cantacusini, uxoris egregii viri Mathei Spandonini, pro qua intercedit illustrissimus dominus Maromagnus^d, quas dedecet, ut, cum cetera plebe et colluvione^e Grecorum, vadant ad Sanctum Blasium, concedatur^c per quantum ad hoc Consilium pertinet, ut in propriis domibus celebrari facereⁿ possint missas per papates Grecos et greco more, ad quas tamen alii Greci, quam ex familiis propriis suis, convenire non debeant, sub penis statutis, cum eis deputata sit ecclesia suprascripta^o Sancti Blasii, non obstante parte^t huius Consilii, diei XXVIII Martii 1470¹.

† De parte 10

De non 0

Non sinceri^r 6

α...β. cod., mancano presso Sathas / γ. cod., Eudochie Sathas / δ. cod., Maromagne Sathas / ε. cod., collunione Sathas / ζ. leggo, concedetur Sathas / η. cod., faccie Sathas / θ. cod., manca presso Sathas / ι. cod., propter Sathas / κ. cod., sinceri Sathas.

1. Sul margine sinistro del foglio i riferimenti: [Consiglio dei] X, [reg. n°] 17, [c.] 96[=96r, doc n° VIII]; [ibidem, reg. n°] 19, [c.] 61[=61r, doc. n° X] revocatio; [ibidem, reg. n°] 23, [c.] 109[=109r, doc. n° XII]

X

1478, 11 marzo. Revoca del decreto del 1475.

A. S. V., Consiglio dei Dieci, Partimiste, reg. n° 19 (1477-1480), c. 61r.

MCCCCLXXVIII, die XI Martii

Ser Candianus Bollani

Ser Aloisius Lando

Ser Augustinus Barbadigo

Capita

† Ex his que habita sunt, sicut lectum est huic Consilio, providendum est omnino, quod lex capta in hoc Consilio, die XXVIII

Martii 1470, circa celebrationem officiorum Grecorum observetur iccirco.

Vadit pars quod concessio facta, die VIII Junii 1475, domine Anne Paleologine Hermineutine, filie magnifici viri Megaduche Constantinopolis, et domine Eudocie Cantacusini, uxoris egregii viri Mathei Spandonini, possendi facere celebrari missas per papates Grecos, in domibus propriis, pro se et propriis familiis et non aliis, revocetur, auctoritate huius Consilii, ita quod sint ad conditiones aliorum Grecorum et notificetur sibi hec deliberatio nostra.

Et ut imposterum non contrafiat suprascripte parti addatur illi, auctoritate huius Consilii, quod non possint fieri huius modi concessiones, nisi per viam gratie, que non intelligatur, neque sit capta, nisi habuerit sex Consiliarios, tria Capita et tres partes huius Consilii, sub pena ducatorum mille cuilibet contrafacienti; et ultra hoc non habeat effectum, nisi papates Greci habuerint licentiam a Reverendissimo Domino Patriarcha nostro Venetiarum; et non possit presens pars revocari et cetera, sub eadem pena, nisi per omnes XVII ballotas huius Consilii, neque diminui numerus XVII ballotarum, sub eadem pena.

*De parte 16
De non 0
Non synceri 0¹*

1. Sul margine sinistro del foglio i riferimenti: [Consiglio dei] X, [reg. n°] 17, [c.] 96(=96r, doc. n° VIII); [ibidem, reg. n°] 18, [c.] 114(=113v, doc. n° IX); [ibidem, reg. n°] 19, [c.] 146(=145v, vedi N. Jorga, *op. cit.*, pp. 220 - 221. Cfr. a p. 122, nota 2 del presente lavoro); [ibidem, reg. n°] 23, [c.] 109(=109r, doc. n° XII)

XI

1480, 27 settembre. Anna Paleologa ottiene, per grazia, il permesso di far celebrare, in casa sua, a Venezia, in rito greco.

A. S. V., Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. n° 20 (1480 - 1482), c. 27^a. [Pubblicato da C.N. Sathas, *op. cit.*, vol. IX, p. XXXIX.]

Serenissimo Ducali Dominio supplicatur per parte Anne, filie quondam Megaduche Constantinopolis, quod^b possit^r celebrari^s facere^e, in domo sua^s more grecho ritu, per sacerdotem catholicum,

presente tantumⁿ sua familia, et hoc de gratia speciali, et visa responsione^o Reverendissimi Domini Patriarche Venetiarum suadentis sibi concedi modo, fiat dando^r laudum Summo Pontifici, nec fiat congregatio Grecorum.

Die 27 Septembris

*Captum^x per sex Consiliarios, item per tria Capita¹ Consilii X;
Quod fiat sicut consulitur per Reverendissimum Dominum Patriarcham exeunte solum familia sua².*

† *De gratia* 12

De non 1

Non synceri^u 3

α...γ. 17 recto Sathas / β...γ. leggo, ut possint (sic) Sathas / δ...ε. cod., celebrare faccie Sathas / ζ. corretto, suo cod., Sathas / η. leggo, tamen Sathas / θ. cod., inversione Sathas / ι. leggo, dandum Sathas / κ...λ. cod., Captum per sex consiliarios. Et fiat sicut consulitur per Reverendissimum Dominum Patriarcha. Item per tria capita consilii decem. Exeunte solum familia sua Sathas / μ. cod., sinceri Sathas.

1. Ser Marcus Bollani / Ser Francescus Diedo doctor / Ser Marcantonijs Mauroceno miles. Da un atto del 27 settembre 1480, primo registrato sul foglio 27r dello stesso registro.

XII

1487, 26 maggio. Nuova richiesta di Anna Paleologa per ottenere il permesso di far celebrare, in casa sua, dopo la revocazione del permesso ottenuto l'anno 1480. Concessione del richiesto sotto condizioni. A. S. V., Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. n° 23 (1486 - 1488), c. 109r [Pubblicato da C. N. Sathas, *op. cit.*, vol. IX, pp. XXXIX-XL.]

MCCCCLXXXVII, die XXVI Maii

Humiliter^a et reverenter expono io Anna Paleologina, fiola fu del quondam Megaduca de^b Constantinopoli, fidelissimo servidore de questo Vostro glorioso Stado:

Cum sit che zà anni trenta, vel circa, sia stata et habitata in questa alma cità^v; et continue, quando a mi ha piacesto, per devotione mia et per non intender io la lengua latina, mi ho facto celebrar messa, in casa mia, alla greca, perché^d altramente non intendo, et perché, Signori Excellentissimi, l'è^e più de uno anno che

U^o me fu facto commandamento, per parte de altri Signori Cavi, precessori Vostri, che io non dovesse far più celebrar in casa mia, in modo che da quel tempo in quà, io vengo ad esser suspexa da tal mia devotion, cum non poco scandolo de conscientia, et per tanto ricoro diⁿ piedi de le prefate Vostre Signorie, supplicando a quelle, ex munere et gratia speciali, che le se degni poichè^o questo non torna in damno, ne preiuditio de alguno, concedermi de poter far celebrar in casa mia, et far le mie devotion, more greco, come ho sempre, dapoi vini ad habitar in questa Vostra gloriosa città, facto, azò non sia de tal spiritual mia devotion privata, la qual cossa, non dubito me sia da le prefate Vostre Signorie denegata, per benignità et gratia de quelle, alle quale me ricomando^v, intendando i mie' de casa solamente.

die dicto

Capita^r

† *Quod suprascripte domine Anne, fiet^r et concedatur, quantum humiliter supplicavit, pro se et familia sua tantum, non excedendo numerum decem audientium^u celebrationem missarum et officiorum, per papates Grecos ministrandorum; qui prius habeant licentiam a Reverendissimo Domino Patriarca Venetiarum possendi, in domo prefate domine Anne, missas et officia ipsa celebrare.*

*Capta per sex Consiliarios, item per tria Capita Consilii X^m.^{v1}
Ballotata in Consilio Decem: De gratia 15
De non 2
Non sinceri^{is} 0*

α. cod., *Umiliter Sathas* / β. cod., manca presso Sathas / γ. cod., città Sathas / δ. corretto, *per che* cod., Sathas / ε. corretto, *è* cod., Sathas / ζ. corretto, *chel* cod., Sathas / η. leggo, *ai* Sathas / θ. corretto, *poi che* cod., Sathas / ι. leggo, *recomando* Sathas / κ. cod., manca presso Sathas / λ. cod., *fiat* Sathas / μ. leggo, *audicturum* Sathas / ν. cod., *decem* Sathas / ξ. cod., *synceri* Sathas.

1. Sul margine sinistro del foglio il riferimento: [Consiglio dei] X, [reg. n°] 18, [c.] 113 (=113^v doc. n° IX).

Νικ. Γ. Μοσχονᾶς